

Legge regionale 18 dicembre 2012, n. 15.

Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).

La competente Commissione Consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello Statuto, ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28)

1. L'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) è sostituito dal seguente:

"Art. 1. (Principi e finalità)

1. La Regione Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) e del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), con la presente legge stabilisce le disposizioni generali per l'esercizio dell'attività commerciale e gli indirizzi ed i criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento delle attività del comparto.

2. La presente disciplina si fonda sul principio della libertà dell'iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione e della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno, nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 59/2010 e della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), secondo le quali le limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata possono essere poste, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione, solo per la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano, dei beni culturali e della sicurezza.

3. La presente legge si conforma ai principi di semplificazione e trasparenza dell'attività amministrativa.

4. La Regione persegue le seguenti finalità:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento, alla sicurezza e alla qualità dei prodotti;
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, collinari e montane;

- f) il recupero e la valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese con la previsione di forme di incentivazione, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali.
- g) la protezione dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e l'assetto territoriale in ambito urbano e rurale;
- h) la conservazione del patrimonio storico ed artistico e dei beni culturali;
- i) la salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute.

5. La Regione, nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), garantisce la partecipazione degli enti locali ai processi decisionali, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali).".

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 3 della l.r. 28/1999)

1. Al comma 3 bis dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 2011, n. 13, le parole: "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'articolo 18 bis, comma 4 bis" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis)".

Art. 3.

(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 6 dell'articolo 5 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.".

Art. 4.

(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, è sostituito dal seguente:

"1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:

- a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;
- b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;
- c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;
- d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;
- e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.".

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 le parole: "in pendenza" sono sostituite dalle seguenti: "in caso di mancata acquisizione".

3. Alla fine del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, sono aggiunte le parole: "o l'impossibilità di attivazione dello stesso".

4. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:

"4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4.".

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

"4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.".

6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

"4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.".

7. Dopo il comma 4 ter dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

"4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del d.lgs 114/98 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.".

Art. 5.

(Inserimento dell'articolo 14 ter nella l.r. 28/1999)

1. Dopo l'articolo 14 bis della l. r. 28/1999, come inserito dall'articolo 3 della legge regionale 18 ottobre 2004, n. 27, è inserito il seguente:

"Art. 14 ter. (Vendite con denominazione outlet)

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, con la denominazione outlet si intende:

a) la vendita diretta di beni di produzione propria da parte di imprese industriali in locali adiacenti a quelli di produzione;

b) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali, di prodotti non alimentari, che siano stati prodotti almeno dodici mesi prima dell'inizio della vendita, dimostrabile da idonea documentazione relativa alla merce, che siano di fine serie, in eccedenza di magazzino, o prototipi, o che presentino lievi difetti non occulti di produzione, effettuata in esercizi commerciali a ciò appositamente individuati;

c) la vendita al dettaglio, da parte di produttori titolari del marchio o di imprese commerciali di prodotti alimentari limitatamente alla dimensione degli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4 del d.lgs. 114/1998.

2. La vendita con denominazione outlet può essere effettuata all'interno di un esercizio di vicinato, di una media struttura di vendita e di una grande struttura di vendita, compresi i centri commerciali.

3. Alla vendita con denominazione outlet, in relazione alla relativa struttura commerciale, si applicano le disposizioni della presente normativa.

4. La denominazione di outlet è impiegata nelle insegne, nelle ditte e nei marchi propri degli esercizi che svolgono la vendita in outlet di cui al comma 1, e nella relativa pubblicità.

5. Nei casi di vendita in esercizi commerciali con denominazione outlet, è vietata la vendita di merci diverse da quelle indicate al comma 1.

6. Alla vendita con denominazione outlet si applicano le norme inerenti la disciplina dei prezzi, le vendite straordinarie e promozionali di cui agli articoli 13, 14, 14 bis.".

Art. 6.

(Modifiche all'articolo 15 della l.r. 28/1999)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni."

2. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:

"2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni."

3. Al comma 3 dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, dopo le parole: "nonché nelle vendite promozionali", sono inserite le seguenti: "e nelle vendite con denominazione outlet".

Art. 7.

(Modifica dell'articolo 24 della l.r. 28/1999)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

"3 bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo II della spesa del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali."

Art. 8.

(Modifica dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38)

1. Il comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

"1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. Nel caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 2."

Art. 9.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4 bis dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, come aggiunto dall'articolo 8, comma 5 della l.r. 13/2011;

b) il comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 13/2011.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 18 dicembre 2012

p. Roberto Cota
Il Vice Presidente
Ugo Cavallera

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 313

Ulteriori modifiche della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)

Presentato dalla Giunta regionale il 12 dicembre 2012

Assegnato per l'esame in sede legislativa alla III Commissione permanente il 13 dicembre 2012

Nominato relatore Angiolino Mastrullo

Approvato in III Commissione consiliare in sede legislativa il 14 dicembre 2012 con 45 voti favorevoli e 1 non partecipante al voto

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 3 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 3.(Indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali e criteri di programmazione urbanistica)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, con atto deliberativo approva gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio, sulla base delle finalità e degli obiettivi di cui all'articolo 1. La proposta è deliberata dalla Giunta previa acquisizione del parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e sentite le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.

2. Gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali contengono:

a) i riferimenti e le articolazioni degli obiettivi;
b) la classificazione degli esercizi commerciali in funzione della loro dimensione, delle diverse caratteristiche di composizione dell'offerta (merceologica e di servizio), del livello dei prezzi praticabili, delle differenti preferenze di localizzazione che concorre alla definizione delle tipologie di strutture distributive;

c) l'assetto territoriale della rete distributiva che, in funzione delle caratteristiche della struttura del commercio in sede fissa e su area pubblica, delle caratteristiche morfologiche e socio-economiche e della densità abitativa, individua i sottosistemi riferiti al settore distributivo quali: le aree di programmazione commerciale configurabili come unico bacino di utenza, formate da un comune attrattore, che ne determina l'importanza, e dai Comuni che ad esso fanno riferimento (Allegato A); i Comuni classificati secondo l'importanza commerciale e socio-economica (Allegato B); le zone di insediamento commerciale, addensamenti e localizzazioni commerciali, ovvero gli ambiti territoriali, riconoscibili in ciascun Comune attraverso i quali si sviluppa la dinamica concorrenziale, lo sviluppo e la trasformazione del sistema al fine di favorire una organizzazione territoriale della rete distributiva idonea a garantire un adeguato servizio al consumatore e l'equilibrato sviluppo tra le diverse tipologie distributive (Allegato C);

d) la regolamentazione dello sviluppo della rete distributiva, attraverso le diverse combinazioni dell'offerta compatibile con ciascuno dei sottosistemi, tenuto anche conto della vocazione territoriale e commerciale dei luoghi, della loro fruizione da parte dei consumatori e della obbligatorietà della tutela storico-ambientale;

e) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, sviluppare e potenziare la funzione del sistema distributivo commerciale locale, in relazione al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale, per la valorizzazione delle zone di insediamento commerciale o altri aggregati di offerta consolidata e per il recupero delle piccole e medie imprese, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti denominati di Qualificazione Urbana;

f) i principi, i criteri e le modalità in base ai quali i Comuni, per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il tessuto commerciale locale, con particolare riguardo alle zone collinari, montane,

rurali e marginali, adottano, anche attraverso la concertazione con soggetti privati, specifici Progetti Integrati di Rivitalizzazione delle realtà minori.

3. I criteri di programmazione urbanistica, riferiti al settore commerciale, necessari anche per gli adeguamenti urbanistici comunali, tengono conto ed identificano:

a) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento degli addensamenti commerciali, quali porzioni del territorio urbano o extraurbano, percepite come omogenee e unitarie, che raggruppano un insieme di attività commerciali, paracommerciali ed assimilabili, ubicate l'una in prossimità dell'altra in un ambito a scala pedonale, nelle quali il consumatore trova un insieme organizzato ed integrato di offerta commerciale e di servizi;

b) le modalità, i criteri ed i parametri per il riconoscimento delle localizzazioni commerciali, quali porzioni del territorio, esistenti e potenziali di insediamento commerciale non addensato;

c) i criteri e le modalità utili a definire la vocazione commerciale del territorio comunale, il dimensionamento delle aree a destinazione d'uso al fine di garantire lo sviluppo e la trasformazione del settore commerciale nel rispetto della concorrenza estesa alle forme distributive, alle zone di insediamento commerciale ed al settore immobiliare;

d) i vincoli di natura urbanistica al fine della tutela dei centri storici e dei beni culturali ed ambientali nel rispetto delle normative nazionali e regionali in vigore, comprendendo anche, fra tali beni, parti del tessuto commerciale o esercizi singoli, pubblici esercizi e attività artigianali aventi valore storico ed artistico;

e) i vincoli di natura urbanistica relativi alla quantificazione del fabbisogno di parcheggi e di altre aree di sosta degli insediamenti commerciali nel rispetto della Legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come da ultimo modificata dalla presente legge;

f) le modalità ed i criteri per la corretta regolamentazione delle aree di sosta relative agli insediamenti commerciali;

g) il necessario regolamento tra l'autorizzazione commerciale e la concessione o autorizzazione edilizia;

h) le disposizioni sostitutive in caso di inerzia da parte dei Comuni.

3 bis. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere d), e) ed f), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell'apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b bis). Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

3 ter. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente

articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo.

4. Il Consiglio regionale, secondo le procedure stabilite al comma 1, può modificare il programma sulla base delle successive esperienze applicative, delle modificazioni del contesto economico del mercato ed in relazione ai mutamenti delle caratteristiche degli ambiti territoriali della Regione.

5. La conferenza dei servizi di cui all'articolo 9, comma 3 del d.lgs. 114/1998, è indetta dalla direzione regionale competente. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale determina le disposizioni inerenti le procedure per il rilascio delle autorizzazioni previste dal medesimo articolo. Le decisioni della conferenza dei servizi hanno natura vincolante per il rilascio delle relative autorizzazioni. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine, la Giunta regionale fornisce le indicazioni ai Comuni sui procedimenti relativi alle comunicazioni ed autorizzazioni disciplinate rispettivamente dagli articoli 7 e 8, commi 3 e 4, del d.lgs. 114/1998.

6. La Regione promuove attività di assistenza, di informazione e formazione a favore degli enti locali dirette all'applicazione degli indirizzi e dei criteri urbanistici di cui ai commi 2 e 3.”.

Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 5 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 5. (Efficacia e validità delle autorizzazioni)

1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'articolo 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'articolo 22, comma 4 del d.lgs. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato.

1 bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni.

2. I termini di cui al comma 1 sono sospesi in pendenza di procedimento giudiziario fino alla notifica alle parti della relativa sentenza passata in giudicato.

3. Qualora nei tempi stabiliti dai commi 1 e 2 la superficie di vendita sia realizzata in misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il Comune revoca l'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme della presente legge.

4. La revoca dell'autorizzazione per la parte non realizzata determina l'annullamento o la modifica dell'autorizzazione regionale prevista dall'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

5. Il titolare di un'autorizzazione commerciale il cui esercizio sia organizzato in piu' reparti, in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle tecniche di servizio impiegate, puo' affidare tali reparti a terzi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del d.lgs. 114/1998, perche' li gestiscano in proprio, previa comunicazione al Comune competente per territorio, per la durata contrattualmente convenuta.

6. Nel caso di esercizio promiscuo nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio, l'intera superficie di vendita è presa in considerazione ai fini dell'applicazione di entrambe le discipline per le due tipologie di attività.

6 bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari.”.

Note all'articolo 4

- Il testo dell'articolo 6 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:
“Art. 6. (Revoca delle autorizzazioni)

1. Le autorizzazioni per le medie e per le grandi strutture di vendita sono revocate nei casi previsti all'articolo 5 e qualora non siano rispettati:

a) gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali ed i criteri di programmazione urbanistica di cui all'articolo 3, commi 1, 2 e 3;

b) le specifiche prescrizioni stabilite nell'autorizzazione per la realizzazione dell'intervento commerciale;

c) l'assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 3, commi 3 bis e 3 ter;

d) le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4;

e) le norme di procedimento relative alle autorizzazioni di cui all'articolo 3, comma 5.

2. L'autorizzazione commerciale per l'esercizio dell'attività e' altresì revocata in caso di mancata acquisizione dell'autorizzazione preventiva regionale prevista ai commi sesto, settimo, ottavo, nono, decimo e undicesimo dell'articolo 26 della l.r. 56/1977, come da ultimo modificato dalla presente legge.

3. La revoca dell'autorizzazione commerciale comporta la chiusura dell'esercizio o l'impossibilità di attivazione dello stesso.

4. Nel caso di attività di commercio al dettaglio soggetta a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) è disposto il divieto di prosecuzione dell'attività qualora non siano rispettate, al momento dell'attivazione e in corso di attività dell'esercizio, le disposizioni di cui all'articolo 3 e le norme della l.r. 56/1977 e degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali adeguati ai sensi dell'articolo 4.

4 bis. Fatto salvo quanto previsto al presente articolo, i comuni esercitano una costante attività di controllo sulla veridicità dei contenuti delle SCIA per gli esercizi di vicinato e per i casi previsti negli indirizzi e criteri di cui all'articolo 3 e sul permanere di tutti i presupposti delle autorizzazioni.

4 ter. La Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.), supporta gli enti locali e gli operatori commerciali, fornendo indicazioni sull'interpretazione e sull'applicazione della presente legge e di tutti gli atti conseguenti e delle altre disposizioni commerciali vigenti in materia di commercio al dettaglio in sede fissa.

4 quater. Fatta salva la competenza comunale, la Regione, attraverso il responsabile del procedimento presso la struttura competente in materia di commercio, individuato a norma dell'articolo 8 della l.r. 7/2005, oltre a quanto previsto dall'articolo 19, esercita l'attività di controllo sulle grandi strutture di vendita di cui all'articolo 4 del d.lgs 114/98 e, nei casi di cui al comma 1, promuove, attraverso il comune, il ripristino della legittimità.”.

Note all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 15 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 15. (Disposizioni comuni)

1. I Comuni stabiliscono le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie e le procedure più idonee di controllo, al fine di garantire la veridicità e la correttezza dell'effettuazione delle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché delle vendite promozionali in relazione alla tutela del consumatore.

2. Le violazioni alle disposizioni in materia di vendita di liquidazione e di fine stagione nonché di vendita promozionale sono punite ai sensi dell'articolo 22, commi 3, 6 e 7 del d.lgs. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'autorità giudiziaria a seguito di esecuzione forzata.

2 bis. L'utilizzo della denominazione di outlet al di fuori dei casi previsti all'articolo 14 ter, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 6.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.

2 ter. In caso di violazione del divieto di cui all'articolo 14 ter, commi 5 e 6, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 4.000,00 ad euro 30.000,00. In caso di reiterazione, l'attività di vendita è sospesa per un periodo non superiore a trenta giorni.

3. Nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali e nelle vendite con denominazione outlet o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione "vendite fallimentari" come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.”.

Note all'articolo 7

- Il testo dell'articolo 24 della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 24. (Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2004 la spesa di euro 29.733.543,00.

2. Nello stato di previsione della spesa, nell'Unità previsionale di base (UPB) 17011 (Commercio e artigianato. Programmazione interventi settori commerciali. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Spese per il funzionamento dell'Osservatorio regionale del commercio (capo IX della l.r. 28/1999)", pari ad euro 460.000,00; nella UPB 17021 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo I. Spese correnti) viene finanziata la spesa: "Interventi per la formazione e la qualificazione degli operatori commerciali (articolo 17 della l.r. 28/1999)", "per memoria"; nell'UPB 17022 (Commercio e artigianato, tutela del consumatore, mercati. - Titolo II. Spese di investimento) vengono finanziate le seguenti spese:

a) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore degli enti locali" (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 4.500.000,00;

b) "Interventi per la valorizzazione del tessuto commerciale del Piemonte a favore delle imprese e loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera a), pari ad euro 700.000,00;

c) "Interventi per l'accesso al credito delle imprese commerciali" (articolo 18, comma 1, lettere b) e c), pari ad euro 23.573.543,00;

d) "Interventi a favore dei centri di assistenza tecnica" (articolo 16), pari ad euro 200.000,00;

e) "Interventi per le emergenze economiche, strutturali, ambientali delle imprese del commercio e delle loro forme associative" (articolo 18, comma 1, lettera d bis), pari ad euro 300.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con le dotazioni finanziarie delle UPB 17011, 17021 e 17022.

3 bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all'articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo II della spesa del bilancio regionale nell'ambito della UPB DB16142, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio e di creazione di centri commerciali naturali.”.

Note all'articolo 8

- Il testo dell'articolo 21 della l.r. 38/2006, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 21. (Sanzioni)

1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza l'autorizzazione, o quando questa è stata revocata o sospesa, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00. Nel caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 5, comma 3, si applica la sanzione amministrativa di cui al comma 2.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'articolo 180 del r.d. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'articolo 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931.

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della l. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime.”.

Note all'articolo 9

- Il testo dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 18 bis.(Ulteriori disposizioni in materia di credito al commercio)

1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.

1 bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale.

1 ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere.

2. La promozione del commercio di cui al comma 1 è finalizzata alla valorizzazione ed al consolidamento delle attività commerciali, con particolare riferimento alla funzione di servizio di prossimità agli insediamenti abitativi, anche al fine della creazione di migliori condizioni di sicurezza nei medesimi.

3. La Regione promuove le produzioni tipiche, di qualità e di eccellenza del Piemonte direttamente e anche attraverso le piccole, medie e grandi strutture commerciali e le altre forme di commercio al dettaglio.

4. La Giunta regionale stabilisce con apposita deliberazione i criteri per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3.

4 bis. (abrogato)

4 ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità.”.

- Il testo dell'articolo 8 della l.r. 13/2011, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

“Art. 8. (Modifiche dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999)

1. Il comma 1 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 come inserito dall'articolo 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 è sostituito dal seguente:

'1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'articolo 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovracomunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi.'.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

'1 bis. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e

agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale.'.

3. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 18 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente:

'1 ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere.'.

4. Al comma 4 dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999 la parola '1' è soppressa.

5. (abrogato)

6. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 18 bis della l.r. 28/1999, è aggiunto il seguente:

'4 ter. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 3 ter, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità.'.

**DENOMINAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE (UPB)
CITATE NELLA LEGGE**

DB16142 (Attività produttive Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese Titolo 2: spese in conto capitale)